



Alla cortese attenzione della Direzione

COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop.

Oggetto: Richiesta chiarimenti su computo dell'orario di lavoro nei servizi di assistenza domiciliare

La scrivente Organizzazione Sindacale **SHC** è venuta a conoscenza che, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare gestiti dalla Vostra cooperativa, **il tempo di percorrenza tra un utente e l'altro non verrebbe considerato come orario di lavoro effettivo**, con conseguente mancato riconoscimento economico di tali periodi.

Tale prassi determinerebbe, di fatto, **un abbattimento delle ore lavorative e della relativa retribuzione** per gli operatori impiegati nei servizi domiciliari, pur trattandosi di spostamenti effettuati su programmazione e organizzazione del datore di lavoro.

La scrivente O.S. ritiene che tale modalità organizzativa possa risultare **in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza europea e nazionale in materia di orario di lavoro dei lavoratori itineranti**.

In particolare, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, con sentenza **10 settembre 2015 – causa C-266/14**, ha stabilito che, in assenza di un luogo di lavoro fisso, **il tempo impiegato per gli spostamenti tra un luogo di prestazione e l'altro indicato dal datore di lavoro deve essere considerato orario di lavoro**.

Analogo principio è stato ribadito anche in ambito nazionale dal **Tribunale del Lavoro di Trento (giugno 2023)**, che ha riconosciuto come **il tempo di spostamento tra un assistito e l'altro nei servizi domiciliari sia funzionale alla prestazione lavorativa e debba essere computato nell'orario di lavoro effettivo**. Alla luce di quanto sopra, **si ritiene che il tempo di percorrenza tra un utente e l'altro, nell'ambito della medesima giornata lavorativa, debba essere considerato parte integrante della prestazione lavorativa e pertanto retribuito**.

Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale

CHIEDE

alla cooperativa COOSS MARCHE ONLUS di fornire **formali chiarimenti scritti entro 5 giorni dal ricevimento della presente**, circa i criteri adottati per il computo dell'orario di lavoro degli operatori impiegati nei servizi domiciliari.

In difetto di riscontro, ovvero qualora non venga garantito il corretto riconoscimento del tempo di percorrenza tra utenti come orario di lavoro, la scrivente O.S. **si vedrà costretta ad attivare le opportune azioni di tutela nelle sedi competenti**.

Distinti saluti.

SHC – Sindacato Human Caring Sanità

Mario Lippolis